581/2024
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 78115**/pensioni militari del registro di Segreteria,

TRA

il Sig. **XX** (C.F. OMISSIS), nato il OMISSISa OMISSIS (OMISSIS) e residente in OMISSIS (OMISSIS), in OMISSIS,

rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'Avv. Paolo Celli (C.F. CLLPLA64A25H501Q, pec paolocelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Roma, in via Luigi Rizzo, n. 72, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al n. fax 06/45435751 ed

all’indirizzo p.e.c. paolocelli@ordineavvocatiroma.org;

- *ricorrente* -

CONTRO

- l’**I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F.80078750587), con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott. Roberto Fantini in Roma, rep. 37590, Racc. 7131 del 23 gennaio 2023, dall’Avv. Filippo Mangiapane (C.F. MNGFPP64T25F158Q, p.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29, che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 c.g.c., di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento all’indirizzo p.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it;

resistente -

Visto l’atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all’udienza del 18 dicembre 2024, celebrata con l’assistenza del segretario d’udienza Sig.ra Paola

Venanzini, l'Avv. Paolo Celli per la parte ricorrente e l'Avv. Gianna Fiore, come da verbale;

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 14 agosto 2020 parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere il ricalcolo e la riliquidazione del trattamento di quiescenza con applicazione dell'aliquota di cui all'art. 54 D.P.R. n. 1092 del 1973, con la conseguente condanna dell'I.N.P.S. al pagamento delle somme dovute e non percepite, maggiorate di interessi, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

2. Con la memoria di costituzione, depositata in data 17.4.2023, l'I.N.P.S. comunicava di avere riliquidato la pensione ai sensi della circolare I.N.P.S. n. 199/2021, riconoscendo quanto domandato dal ricorrente, con pagamento sulla rata di maggio 2022 ed ha chiesto, tra l'altro, di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

3. In data 20.9.2023 parte ricorrente depositava memoria con cui, asserendo che, in assenza di deposito in atti del nuovo mod SM 5007, vi era interesse alla decisione nel merito.

4. In esito all'udienza del 27 settembre 2023, il giudice *pro tempore*, con ordinanza a verbale, rinviava il giudizio onerando l'I.N.P.S. a produrre il modello SM 5007 al fine di verificare la imputazione delle somme versate nel rateo di maggio 2022 a titolo di arretrati.

5. L'I.N.P.S. non eseguiva l'ordinanza.

6. In data 12 dicembre 2024 parte ricorrente depositava memoria, con cui, evidenziando che l'I.N.P.S. non aveva depositato il nuovo modello SM 5007, chiedeva di non dichiarare la cessazione, neppure parziale, della materia del contendere affermando che permaneva l'interesse del ricorrente alla decisione.

7. All'udienza odierna, avendo il giudice rappresentato che il documento richiesto con ordinanza istruttoria, risultava, ad un'ulteriore verifica, depositato dall'I.N.P.S. come allegato n. 2 alla memoria di costituzione, parte ricorrente ne prendeva atto, mentre dall'I.N.P.S. si riportava degli atti.

DIRITTO

1. In esito all'esame del fascicolo e al contraddittorio con le parti, occorre dare atto, *re melius perpensa*, che l'I.N.P.S. ha depositato il

nuovo modello SM5007 in all. 2 alla memoria di costituzione e detto atto contiene gli importi rivalutati rispetto al mod SM5007, depositato da parte ricorrente (in all. 2 al ricorso), nonché l'espressa menzione dell'avvenuta applicazione della circolare I.N.P.S. n. 199/2021 di adeguamento alle statuizioni delle SS.RR. di questa Corte, nn. 1 e 12 2021. Pertanto, vi è prova in atti che l'I.N.P.S. ha provveduto al deposito del ricalcolo della pensione per cui è causa e ~~del~~la prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto, comprensivo di accessori di legge. Ne deriva la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, diversamente da quanto rappresentato nella memoria depositata in data 12 dicembre 2024 da parte ricorrente.

2. Sussistono, quindi, i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a fronte dell'integrale soddisfazione della propria pretesa.

Pertanto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, nonché definire la lite con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, comma 4, c.g.c..

3. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: cfr. Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951 -, deve disporsi, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

4. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese legali;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19.12.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
19.12.2024 12:39:28 GMT+02:00